

Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica

La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica,

nella seduta plenaria del 22 agosto 2008,

visti l'articolo 321^{bis} del Codice penale (CP; RS 311.0)

e gli articoli 1, 3, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente

l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica

(OATSP; RS 235.154);

in re: *Inselspital, Ospedale universitario di Berna*, concernente la domanda

dell'8 aprile 2008 per una proroga dell'autorizzazione generale a togliere il segreto

professionale in virtù dell'articolo 321^{bis} CP, a scopo di ricerca nei campi della

medicina e della sanità pubblica,

decide:

1. Titolare dell'autorizzazione

Il responsabile per la ricerca da autorizzare all'Inselspital di Berna e il direttore dell'insegnamento e della ricerca; dal 1° giugno 2008 questa carica è detenuta dal prof. dr. med. Matthias Gugger.

Non vi sono cambiamenti rispetto all'autorizzazione e al dispositivo della decisione precedente incluso l'adeguamento del 12 agosto 2004.

2. Durata dell'autorizzazione

La durata di validità della presente autorizzazione è di cinque anni a partire dal momento in cui è passata in giudicato.

I cambiamenti elencati qui di seguito che si presentano prima dello scadere dell'autorizzazione devono essere notificati immediatamente alla Commissione peritale:

- avvicendamento del direttore dell'insegnamento e della ricerca;
- modifiche del concetto di adempimento degli oneri dell'autorizzazione;
- modifica della struttura amministrativa o organizzativa dell'Inselspital;
- modifica della gestione dei dati;
- modifica del regolamento di accesso.

La Commissione peritale deciderà in seguito se dovrà essere rilasciata un'autorizzazione completa.

3. Rimedi giuridici

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (Casella postale, 3000 Berna 14) in virtù degli articoli 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni,

i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

4. Comunicazione e pubblicazione

La presente decisione è notificata per scritto all'Inselspital di Berna nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. L'avente diritto al ricorso può esaminare, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciato telefonicamente (031 322 94 94) l'intera decisione presso la Segreteria della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione giuridica, 3003 Berna.

4 novembre 2008

Commissione peritale per il segreto professionale
in materia di ricerca medica:

Il vicepresidente, Rudolf Bruppacher